

Penale Sent. Sez. 3 Num. 46033 Anno 2018

Presidente: CAVALLO ALDO

Relatore: CERRONI CLAUDIO

Data Udiienza: 20/03/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Pece Carlo, nato a Livorno il 01/05/1938

avverso la sentenza del 18/01/2017 del Tribunale di Foggia

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente alla sospensione condizionale della pena; rigetto nel resto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 18 gennaio 2017 il Tribunale di Foggia ha condannato Carlo Pece alla pena, sospesa, di euro 2000 di ammenda, con demolizione dell'opera edilizia abusiva, per il reato di cui agli artt. 81 capoverso cod. pen., 93, 94, 83 e 95 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione, articolato su tre motivi di impugnazione.



2.1. Col primo motivo il ricorrente ha dedotto che l'opera realizzata andava compresa nell'ambito di quelle per le quali non occorreva titolo abilitativo, trattandosi di opera precaria, facilmente smontabile, destinata all'utilizzo temporaneo per il rifugio dei villeggianti, in quanto consistente in struttura con pannelli prefabbricati situata su piazzola in cemento già esistente. In ogni caso il provvedimento impugnato non recava motivazione al riguardo, senza prendere in considerazione le deduzioni della difesa.

2.2. Col secondo motivo è stata dedotta l'assoluta mancanza di motivazione in ordine alla disposta demolizione del manufatto, laddove comunque ricorrevano solamente violazioni di natura formale.

2.3. Col terzo motivo, infine, è stata contestata la disposta sospensione condizionale della pena, non richiesta, trattandosi di provvedimento senza alcuna utilità per il ricorrente. Sussisteva quindi l'interesse ad impugnare.

2.4. Con successiva memoria il ricorrente ha altresì insistito per l'intervenuta declaratoria di prescrizione dei reati contravvenzionali.

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'annullamento senza rinvio del provvedimento limitatamente alla disposta sospensione condizionale della pena, e del rigetto del ricorso nel resto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è inammissibile.

4.1. In relazione al primo motivo di ricorso, la Corte osserva che non è stata contestata all'odierno ricorrente l'ipotesi di reato di cui all'art. 44 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; al contrario, l'imputato è stato condannato per quanto previsto dagli artt. 93, 94, 83 e 95 del medesimo d.P.R. 380.

Al riguardo, infatti, è costante l'insegnamento secondo il quale, ai fini della configurabilità dei reati previsti dalla normativa antisismica, non assume rilievo il carattere precario della costruzione, attesa la natura formale dei relativi reati ed il fine di consentire il controllo preventivo da parte della P.A. di tutte le costruzioni realizzate in zone sismiche (Sez. 3, n. 37322 del 03/07/2007, Borgia e altro, Rv. 237842; Sez. 3, n. 48950 del 04/11/2015, Baio, Rv. 266033).

Ciò posto, lo stesso ricorrente ha da un lato insistito sulla natura precaria della costruzione, nel senso della sua destinazione all'utilizzo temporaneo dei villeggianti e della sua facile smontabilità, ma dall'altro non ha neppure contestato che trattasi di manufatto realizzato in zona sismica.

In particolare, è stato così affermato che in materia di reati antisismici integra la contravvenzione di cui all'art. 95 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, qualsiasi intervento edilizio, con la sola eccezione di quelli di semplice manutenzione ordinaria, effettuato in zona sismica, comportante o meno

l'esecuzione di opere in conglomerato cementizio armato, che non sia preceduto dalla previa denuncia al competente ufficio con presentazione di un progetto redatto da tecnico abilitato, o per il quale non sia stato rilasciato il titolo abilitativo, i cui lavori non siano stati svolti sotto la direzione di professionista abilitato (ad es. Sez. 3, n. 48005 del 17/09/2014, Gulizzi e altro, Rv. 261155).

La deroga infatti della legislazione regionale alla disciplina nazionale in materia urbanistica non può essere estesa alle previsioni che dispongono precauzioni antisismiche, attenendo tale materia alla sicurezza statica degli edifici, come tale rientrante nella competenza esclusiva dello Stato anche dopo la modifica dell'art. 117, comma secondo, Cost. (fattispecie in tema di violazione delle prescrizioni relative alla necessità di preventiva autorizzazione dell'inizio dei lavori prevista dall'art. 94 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)(Sez. 3, n. 37375 del 20/06/2013, Serpicelli, Rv. 257594).

4.1.1. Ciò posto, non vi è neppure questione circa il mancato rispetto della normativa di prevenzione contestata. Va da sé che l'obiezione, secondo la quale in tal modo la normativa speciale di favore per gli insediamenti turistici sarebbe inapplicabile, è del tutto priva di fondamento alla stregua dei rilievi che precedono.

4.2. In relazione al secondo motivo di censura, vero è che il potere-dovere del giudice di ordinare la demolizione dell'immobile in caso di condanna per i reati previsti dalla relativa normativa sussiste soltanto con riferimento alle violazioni sostanziali, ovvero per la inosservanza delle norme tecniche, e non anche per le violazioni formali (Sez. 3, n. 37322 del 03/07/2007, Borgia e altro, Rv. 237843; Sez. 3, n. 6371 del 07/11/2013, dep. 2014, De Cesare, Rv. 258899).

Al riguardo, peraltro, l'inosservanza delle norme tecniche sull'edilizia in zona sismica è stata infine confermata in giudizio dal teste Rocco Marrese, addetto al Servizio Edilizia Sismica della provincia di Foggia, che aveva compiuto i dovuti accertamenti sui luoghi. Non è stata in alcun modo revocata in dubbio la qualifica tecnica del teste, né alcunché è stato dedotto specificamente in senso contrario rispetto agli esiti della prova dibattimentale, che correttamente è stata ritenuta sufficiente da parte del ^{giudice del merito} ~~provvedimento impugnato~~.

In proposito, infatti, in tema di prova testimoniale, il divieto di apprezzamenti personali non opera qualora il testimone è persona particolarmente qualificata, che riferisce su fatti caduti sotto la sua diretta percezione sensoriale ed inerenti alla sua abituale e specifica attività, giacché, in tal caso, l'apprezzamento diventa inscindibile dal fatto (cfr. ad es. Sez. 3, n. 29891 del 13/05/2015, Diouf, Rv. 264444).

4.3. In ordine infine al terzo motivo di censura, vero è che è stata invocata l'autorità di Sez. 5, n. 14195 del 27/01/2015, D., Rv. 264074, secondo cui

Acc

anche l'imputato, condannato alla pena pecuniaria della multa, che sia stata condizionalmente sospesa senza sua richiesta, ha interesse ad impugnare la relativa statuizione non motivata in punto di utilità della sospensione condizionale della pena, onde ottenere la revoca del beneficio da cui derivi la lesione di un interesse giuridico qualificato.

In proposito, peraltro, la stessa motivazione della ridetta pronuncia chiarisce che *il giudice di merito, in relazione ad una condanna alla pena pecuniaria per delitto, può disporre, anche di ufficio, la sospensione condizionale della pena, ma deve motivare sulla utilità della concessione del beneficio rispetto al contrario interesse dell'imputato a non goderne, sulla base di una valutazione in concreto, in considerazione delle finalità di prevenzione speciale e di rieducazione insita nell'istituto (Sez. 5, n. 1136 del 05/04/2013 Rv. 258822). Infatti, già le Sezioni Unite di questa Corte, nel 1994, hanno avuto modo di affermare che "la sospensione condizionale non può risolversi in un pregiudizio per l'imputato in termini di compromissione del carattere personalistico e rieducativo della pena; l'interesse all'impugnazione, condizionante l'ammissibilità del ricorso, si configura pertanto tutte le volte in cui il provvedimento di concessione del beneficio sia idoneo a produrre in concreto la lesione della sfera giuridica dell'impugnante e la sua eliminazione consenta il conseguimento di una situazione giuridica più vantaggiosa. Il pregiudizio addotto dall'interessato, tuttavia, in tanto è rilevante in quanto non attenga a valutazioni meramente soggettive di opportunità e di ordine pratico, ma concerna interessi giuridicamente apprezzabili in quanto correlati alla funzione stessa della sospensione condizionale, consistente nella "individualizzazione" della pena e nella sua finalizzazione alla reintegrazione sociale del condannato"* (Sez. U, n. 6563 del 16/03/1994, Rusconi, Rv 197535).

4.3.1. In specie, se il provvedimento impugnato ha giustificato la concessione della sospensione condizionale avuto riguardo alla prognosi favorevole sulle future condotte dell'imputato, alcuno specifico contrario interesse, giuridicamente qualificato e meritevole di tutela, è stato invece palesato in proposito dal ricorrente.

5. La manifesta infondatezza dell'impugnazione non può che condurre quindi all'inammissibilità del ricorso. In conseguenza di ciò, e del mancato instaurarsi del rapporto processuale, non residua spazio alcuno per la verifica dell'eventuale prescrizione in tesi maturata.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 20/03/2018